- (6) Un'esenzione in vigore esclude dall'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 le partite destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. È inoltre opportuno escludere le partite di mangimi e alimenti spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione sul mercato o spedite per essere utilizzate a fini scientifici. Si tratta di partite molto piccole di alcuni mangimi e alimenti, ma non è opportuno determinare un peso specifico, data la varietà dei prodotti in questione. Al fine di evitare abusi, oltre alle summenzionate condizioni di esenzione viene tuttavia stabilito un peso massimo. Dato il rischio ridotto che comportano per la salute pubblica, sarebbe sproporzionato imporre l'obbligo che tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario o dai risultati del campionamento e degli esami analitici.
- (7) Le autorità brasiliane, etiopi, argentine e azere hanno informato la Commissione in merito a una modifica relativa all'autorità competente il cui rappresentante autorizzato è abilitato a firmare il certificato sanitario. Tali modifiche dovrebbero pertanto essere introdotte di conseguenza nel regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014.
- (8) È inoltre opportuno aggiornare i pertinenti codici NC per il *Capsicum annuum*, a motivo delle recenti modifiche del codice NC, e aggiungere i codici NC alla pasta di nocciole e anche ai fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli, in quanto i prodotti corrispondenti alla descrizione sono commercializzati con tali codici.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

## Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):
  - «o) Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dalla Gambia;
  - p) Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dal Sudan;»;
- 2) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - «3. Il presente regolamento non si applica alle partite di mangimi e alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario della partita. Il presente regolamento non si applica inoltre alle partite di mangimi e alimenti spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione sul mercato o spedite per essere utilizzate a fini scientifici.

Il peso lordo delle partite di cui al primo comma non supera in alcun caso i 30 kg.»;

- 3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato:
  - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    - «a) il ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)] e il Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Brasile;»;